



SNADIR

Gilda Unams

ALL'ALBO SINDACALE

NOTIZIARIO DELLA SCUOLA E PER LA SCUOLA

SNADIR LOMBARDIA P.zza IV NOVEMBRE N. 4 - 20100 MILANO

e-mail: lombardia@snadir.it - N. Verde 800.820.765

Anno VI marzo n. 07/2020

IL COMPLICATO ENIGMA TRA DIRITTO E DOVERE: LA DIDATTICA A DISTANZA TRA GLI ART. 33 E 34 DELLA COSTITUZIONE

di Giuseppe Favilla*

Segretario Regionale Gilda-Unams/SNADIR

In queste ultime ore fanno molto discutere le parole del Ministro all'Istruzione on. Azzolina che, nel delineare le azioni di "cura" per la scuola in questo tragico frangente per ogni cittadino, ha tralasciato di sottolineare con forza quanto la stessa Costituzione prevede riguardo l'Insegnamento: la libertà, così come previsto all'art. 33, che è propedeutica all'art. 34 e, non a caso.

Dal 1° marzo ad oggi, in soli 17 giorni, la scuola di colpo è cambiata. Abbiamo assistito ad un uso sconsiderato del potere datoriale da parte di alcuni dirigenti; parimenti in altre situazioni, non sono mancati episodi improntati al più bieco "menefreghismo" di qualche dirigente, che ha scelto di "andare in vacanza" nel momento in cui, doveva garantire al meglio la gestione della cosa pubblica a lui affidata. Ne è testimonianza la nota dell'USR Lombardia Ufficio II del 4 marzo u.s. con la quale si richiamava al dovere dirigenziale, che presto si è tradotta da parte del DS, come in un semplicissimo gioco di ruoli, in prese di posizione di controllo nei confronti dei propri dipendenti: docenti e personale ATA. La responsabilità, in questo periodo emergenziale, è condivisione di strategie e comunicazioni che possono, devono essere chiare e non limitare l'azione del singolo, né sostituirsi alla normativa e soprattutto ai contratti di comparto.

Il nodo centrale oggi è la **didattica a distanza**; una didattica a cui né i docenti, né gli studenti sono abituati per via ordinaria in ogni ordine e grado di scuola. Ma non sono abituati nemmeno le famiglie, specialmente quelle meno abbienti, ove il device è riservato ad un solo membro della famiglia oppure dove le scelte educative e di opportunità ad oggi hanno limitato l'utilizzo di pc, tablet e smartphone solo a partire da una determinata età con limitazioni di uso (tempo e piattaforme di utilizzo). In poco tempo per tutti è avvenuta una sorta di rivoluzione digitale forzata. C'è da dire che per alcuni è stata una semplice evoluzione, per altri un vero e proprio stravolgimento della propria vision di scuola. È giusto dunque garantire il diritto all'Istruzione? La risposta non può che essere ovvia, ma in fin dei conti cosa dice l'art. 34 Cost. così come citato con enfasi da parte della Ministra? *"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (art. 34 Cost.).*

Realizzare solo una parte del suddetto articolo è stata l'impresa più difficile e il banco di prova di tutti i governi dall'indomani della pubblicazione della Costituzione fino all'ultimo Governo in carica. Oggi il comma 4 viene attuato con lo stanziamento di 85mln di euro – probabilmente insufficienti - per garantire quanto nello stesso articolo ai commi 1 - 3 è auspicato: una scuola di tutti, dove tutti possono raggiungere il proprio successo formativo anche se privi di mezzi e strumenti. Dunque chiaro il messaggio da parte del Governo tramite il Ministro dell'Istruzione; ma è altrettanto chiaro quanto concerne e compete al docente?

L'art. 33 della stessa Costituzione recita: *"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"*. Tale articolo viene meglio chiarito dagli art. 1 e 2 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle Scuole) che definisce: *"...la libertà d'insegnamento è intesa come autonomia didattica e come*

SIAMO IN TUTTA LA LOMBARDIA

CHIAMA IL NUMERO VERDE GRATUITO DA TUTTI I TELEFONI

800 820 765

libera espressione culturale del docente... ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni... nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni", quest'ultima affermazione dovrebbe essere interpretata secondo una chiave di lettura che tenga conto dell'art. 2 Cost. ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità..."). Ecco dunque che "libertà di insegnamento" può essere facilmente dedotta in prima istanza come diritto all'apprendimento, diritto alla continuità dell'azione educativa, diritto alla diversità.

Accanto a questa libertà dell'apprendimento e della continuità educativa si colloca il diritto soggettivo di chi insegna e che si esplica attraverso scelte del singolo docente e dell'orientamento da parte di tutto il corpo docente. Nella libertà di insegnamento, a parere di chi vi scrive, si inseriscono due fattori importantissimi: un primo fattore è il diritto del singolo docente e il suo dovere deontologico, dall'altro si pongono tutte le norme contrattuali che trovano fondamento nell'art. 26 commi 2-3 del CCNL 2006-2009, interamente recepito nel CCNL 2016-2018: "2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. 3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio – economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti."

I due articoli del CCNL oggi sembrano quasi del tutto ignorati; appaiono superati da un'urgenza che ha travolto e stravolto ogni regola, tanto da inventarsi ogni pretesto pur di non ottemperare a quanto prevede la norma primaria e quella pattizia. La libertà di insegnamento è chiara ed è sintetizzata nella funzione docente stessa come "autonomia culturale e professionale dei docenti". Dunque **è possibile oggi imporre una "obbligatorietà della didattica a distanza?"**. Assolutamente no! Ma **c'è un obbligo morale costituzionalmente garantito: promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni... nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni"**. Ma se un corpo docente, in tempi non sospetti, non ha previsto "forme" di didattica alternativa o, per meglio dire, integrativa rispetto a quella tradizionale, come si può chiedere oggi allo stesso corpo di formarsi e rendere immediatamente efficace un insegnamento a distanza, che di per sé richiede, diversamente da quello in presenza, una mole di preparazione ben superiore? Saper individuare argomenti, modalità della trasmissione delle conoscenze per trasformarle in competenze non è il risultato di 4 ore di aggiornamento a distanza, ma il processo di un metodo di insegnamento che, come quella in presenza si è sviluppata e arricchita in anni, ha bisogno di tempo e sperimentazione e non può essere lasciata alla libera interpretazione o - peggio - all'imposizione da parte del Dirigente Scolastico.

Oggi possiamo solo continuare a sottolineare, così come fa lo stesso CCNL rifacendosi al dettato Costituzionale, che il docente esplica la sua funzione in piena e totale autonomia culturale e professionale. Il docente conosce approfonditamente le potenzialità dei propri studenti; sa quali strumenti sono efficaci e quali no nella didattica della propria disciplina; è colui che valuta la possibilità di offrire ai propri studenti e studentesse gli strumenti per chiarire, approfondire, consolidare quelle conoscenze acquisite e quelle competenze raggiunte e le modalità con cui raggiungerle.